


Condizioni generali d'assicurazione per l'EGK-Assistance ai sensi della legge sul contratto d'assicurazione (CGA/LCA)

Edizione 1.7.2008



Indice

Art. 1	Disposizioni generali
Art. 2	La centrale Assistance dell'EGK-Cassa della salute
Art. 3	Campi d'applicazione
Art. 4	Prestazioni Assistance
Art. 5	Viaggio di visita
Art. 6	Prestazioni di servizio dell'EGK-Assistance
Art. 7	Rimborso delle spese di viaggio
Art. 8	Doveri in caso di danno
Art. 9	Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi d'informazione e di comportamento?
Art. 10	Quando non si ha diritto alle prestazioni?
Art. 11	Prescrizione
Art. 12	Definizioni
Art. 13	Quali prestazioni vengono fornite in caso di assicurazioni multiple?
Art. 14	Validità in caso di dubbio
Art. 15	Applicazione del diritto
Art. 16	Foro competente
Art. 17	Indirizzo di contatto

Condizioni generali d'assicurazione per l'EGK-Assistance ai sensi della legge sul contratto d'assicurazione (CGA/LCA)

1. Disposizioni generali

- 1.1 Allianz Global Assistance con sede in Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen, assicura le prestazioni dell'EGK-Assistance elencate nelle seguenti disposizioni. Allianz Global Assistance fornisce le prestazioni come assicurazione integrativa delle assicurazioni sociali obbligatorie (assicurazione delle cure medico-sanitarie, assicurazione contro gli infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni complementari che non le coprono completamente.
- 1.2 Sono assicurati gli eventi che si verificano entro la durata contrattuale. Per gli eventi che si verificano dopo la scadenza della durata contrattuale non sussiste alcuna copertura assicurativa.
- 1.3 Le prestazioni sono assicurate senza limiti d'importo, a meno che nelle seguenti disposizioni non siano riportate indicazioni particolari.

2. La centrale Assistance dell'EGK-Cassa della salute

- 2.1 Tramite la centrale dell'EGK-Assistance, attiva tutto l'anno 24 ore su 24, l'aveute diritto può richiedere aiuto in casi di emergenza medica o di eventi inaspettati nei limiti delle disposizioni seguenti.
- 2.2 Per poter usufruire delle prestazioni dell'EGK-Assistance, al verificarsi dell'evento o della malattia occorre informare immediatamente la centrale dell'EGK-Assistance:
Telefono +41 44 283 33 93
- 2.3 In seguito ad una chiamata, l'EGK-Assistance dispone tutte le misure del caso, in particolare i contatti necessari con i medici dell'EGK-Assistance, con il medico curante sul luogo e, all'occorrenza, con il medico di famiglia della persona assicurata, in modo da poter attuare i provvedimenti appropriati. La valutazione medica sul tipo e sulla gravità della malattia avviene esclusivamente a cura dei medici responsabili dell'EGK-Assistance. Sono quest'ultimi a decidere le relative misure di assistenza medica.

3. Campi d'applicazione

3.1 Campo d'applicazione locale e temporale

- A. A partire dal 1.7.2008 e per il periodo di validità stabilito nella polizza assicurativa, l'assicurazione è valida in tutto il mondo; entro i confini svizzeri tuttavia solo per danni che si verificano al di fuori del luogo di residenza abituale della persona assicurata. In Svizzera essa non ha validità per i danni che si verificano durante lo svolgimento di un'attività lavorativa, durante viaggi di servizio o nel tragitto per recarsi al lavoro.

- B. La durata di validità è sempre limitata rispettivamente a un anno civile e termina dunque sempre il 31.12. dell'anno in corso. Il rinnovo di questa assicurazione viene comunicato esplicitamente con la nuova polizza assicurativa. In ogni caso l'eventuale sospensione di questa assicurazione viene comunicata separatamente per iscritto all'assicurato in questione.

3.2 Persone assicurate

Sono considerate persone assicurate quelle riportate nella polizza assicurativa, che sono assicurate per uno dei seguenti prodotti:

EGK-SUN 3 con quota parte

EGK-SUN 2, EGK-SUN 4 (Flex), EGK-SUN 1 o EGK-SUN 9

EGK-SUN-BASIC A1, A2, A3 o A4 (Flex)

EGK-SUN-BASIC M1, M2, M3 o M4 (Flex)

EGK-SUN-BASIC S1, S2, S3 o S4 (Flex)

4. Prestazioni Assistance

4.1 Trasferimento nell'ospedale idoneo più vicino

Se la persona assicurata si ammala gravemente durante il viaggio, se viene ferita gravemente o se si verifica un peggioramento inaspettato di una malattia cronica attestato dal medico, l'EGK-Assistance provvede in seguito a una chiamata e a un referto medico corrispondente al trasferimento nel più vicino ospedale idoneo per il trattamento. I costi per il trattamento ospedaliero o ambulatoriale non sono assicurati dall'EGK-Assistance.

4.2 Rimpatrio con assistenza medica in un ospedale presso il luogo di residenza

Se necessario per motivi medici, l'EGK-Assistance provvede, alle stesse condizioni indicate al punto 4.1, all'organizzazione e al pagamento del rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo per il trattamento presso il luogo di residenza della persona assicurata. I medici dell'EGK-Assistance decidono in base al referto medico sul tipo di trasporto.

4.3 Rimpatrio nel luogo di residenza senza accompagnamento medico

L'EGK-Assistance provvede sulla base di un corrispondente referto medico e in presenza delle condizioni di cui al punto 4.1 all'organizzazione e al pagamento del rimpatrio nel luogo di residenza della persona assicurata senza accompagnamento medico. I medici dell'EGK-Assistance decidono in base al referto medico sul tipo di trasporto.

4.4 Rimpatrio in caso di decesso

In caso di decesso di una persona assicurata, l'EGK-Assistance sostiene i costi della cremazione fuori dallo stato di residenza o i costi supplementari per l'adempimento dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco), nonché del trasporto della bara o dell'urna all'ultimo luogo di residenza della persona assicurata. È coperto anche lo smaltimento della bara di zinco.

Condizioni generali d'assicurazione per l'EGK-Assistance ai sensi della legge sul contratto d'assicurazione (CGA/LCA)

4.5 Viaggio di ritorno per interruzione del viaggio di un compagno di viaggio o di un membro della famiglia

Se una persona vicina o un membro della famiglia che partecipa allo stesso viaggio viene rimpatriata nel proprio luogo di residenza o deve interrompere il viaggio per un altro motivo assicurato, costringendo quindi la persona assicurata a proseguire il viaggio da sola, l'EGK-Assistance provvede, in seguito a una chiamata all'organizzazione, al pagamento del viaggio di ritorno extra (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo di classe economica) della persona assicurata o del membro della famiglia assicurato.

4.6 Custodia di bambini minorenni che partecipano al viaggio

Se entrambi i genitori o l'unico genitore che partecipano al viaggio devono essere rimpatriati nel proprio luogo di residenza o devono interrompere il viaggio per un altro evento assicurato, l'EGK-Assistance provvede in aggiunta all'organizzazione della custodia per i bambini minorenni che proseguono il viaggio da soli o che dovrebbero tornare a casa, pagando i costi per il viaggio di andata e di ritorno di un'assistente (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo di classe economica).

4.7 Viaggio di ritorno per malattia, infortunio o decesso di una persona vicina in patria o del sostituto al posto di lavoro

Se una persona vicina che si trova a casa o il sostituto al posto di lavoro si ammala gravemente, viene ferito gravemente o muore, l'EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento dei costi supplementari del viaggio di ritorno extra (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo di classe economica) fino al luogo di residenza della persona assicurata.

4.8 Ritorno anticipato per altri motivi importanti

Se i beni di proprietà di una persona assicurata presso il proprio luogo di residenza vengono gravemente compromessi in seguito a furto, incendio, danni causati dall'acqua o da altri elementi naturali, l'EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento dei costi supplementari del viaggio di ritorno extra della persona assicurata al suo luogo di residenza (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo di classe economica).

4.9 Ritorno temporaneo

L'EGK-Assistance organizza e paga per gli stessi motivi indicati al punto 4.7 e 4.8 anche il ritorno temporaneo (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo di classe economica) per una persona assicurata al suo luogo di residenza (viaggio d'andata e di ritorno). Le spese per la parte non usufruita del viaggio non vengono rimborsate.

4.10 Viaggio di ritorno per disordini, catastrofi naturali o scioperi

Se viene dimostrato che a causa di disordini, catastrofi naturali o scioperi nel luogo di destinazione del viaggio non è possibile proseguire il viaggio o che vi sono rischi concreti per la vita e i beni di proprietà della persona assicurata, l'EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento dei costi supplementari del viaggio di ritorno extra della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo di classe economica).

4.11 Guasto del mezzo di trasporto

Se il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio si guasta, impedendo di conseguenza la prosecuzione regolare del viaggio, l'EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento del viaggio di ritorno extra o della prosecuzione ritardata del viaggio della persona assicurata. I ritardi o le deviazioni dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati non sono considerati come guasti. Non sussiste alcun diritto in caso di panne o incidente di veicoli privati che vengono guidati per conto proprio per lo svolgimento del viaggio o che vengono utilizzati come passeggeri.

4.12 Spese di ricerca e di recupero

Se la persona assicurata risulta dispersa o deve essere soccorsa in una situazione di emergenza fisica, l'EGK-Assistance provvede al pagamento delle necessarie spese di ricerca e di recupero fino ad un importo massimo di CHF 30 000.–. La ricerca e il soccorso devono in ogni caso essere richiesti telefonicamente all'EGK-Assistance.

4.13 Conseguenze di furti di documenti

In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, biglietti di viaggio e voucher alberghiero) che renda temporaneamente impossibile la prosecuzione del viaggio o il ritorno in Svizzera, l'EGK-Assistance si assume, in caso di immediata denuncia presso il posto di polizia competente, i costi supplementari del soggiorno (albergo, costi di trasporto) fino ad un importo massimo di CHF 2000.– per evento.

4.14 Servizio di assistenza infantile

L'EGK-Assistance organizza e sostiene i costi per massimo 30 ore di assistenza per ogni polizza e anno civile per l'assistenza in Svizzera di persone assicurate sotto i 16 anni, se queste in seguito a infortunio o malattia devono essere assistite o se una persona assicurata a causa di infortunio o malattia è impossibilitata in modo imprevisto ad assistere i propri figli sotto i 16 anni. L'assistenza avviene se possibile nella residenza abituale dei bambini da assistere. Il servizio di assistenza infantile deve in ogni caso essere richiesto telefonicamente presso l'EGK-Assistance. Non vengono elargite prestazioni nel caso in cui il servizio di assistenza infantile non sia stato organizzato dall'EGK-Assistance o se l'EGK-Assistance non ha dato prima il proprio consenso per il servizio di assistenza infantile. Le ore di assistenza di un anno civile non rivendicate non sono riportabili agli anni successivi e decadono alla fine dell'anno corrispondente.

Condizioni generali d'assicurazione per l'EGK-Assistance ai sensi della legge sul contratto d'assicurazione (CGA/LCA)

5. Viaggio di visita

Se la persona assicurata deve essere ricoverata all'ospedale all'estero per più di 7 giorni, l'EGK-Assistance provvede all'organizzazione e al pagamento di un viaggio di visita per massimo due persone vicine per recarsi a trovare l'ammalato all'ospedale (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo di classe economica, hotel di media categoria) per un massimo di CHF 5000.–.

6. Prestazioni di servizio dell'EGK-Assistance

6.1 Anticipo spese ad un ospedale

Se una persona assicurata deve essere ricoverata in un ospedale al di fuori del proprio stato di residenza, in caso di necessità l'EGK-Assistance provvede ad anticipare le spese ospedaliere fino ad un importo di CHF 5000.–. L'importo anticipato deve esser restituito all'EGK-Assistance entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale.

6.2 Avvertimento di persone a casa

Se la centrale dell'EGK-Assistance organizza provvedimenti conformemente ai punti 4.1–4.14., essa provvede ad avvisare all'occorrenza i congiunti e il datore di lavoro della persona assicurata sulle circostanze e sui provvedimenti adottati.

6.3 Informazioni di viaggio

Su richiesta, l'EGK-Assistance fornisce agli assicurati prima della loro partenza informazioni importanti sulle disposizioni di ingresso nonché su tasse, dogana, valute e disposizioni sanitarie.

6.4 Reperimento di ospedali e contatti medici all'estero

In caso di necessità l'EGK-Assistance procura ai propri assicurati un medico o un ospedale nella zona del luogo di soggiorno. In caso di difficoltà di comunicazione l'EGK-Assistance fornisce l'assistenza linguistica necessaria.

6.5 Servizio di consulenza

L'EGK-Assistance offre le sue consulenze agli assicurati per piccoli problemi medici nel paese in cui si viaggia. Inoltre gli assicurati possono rivolgersi all'EGK-Assistance anche per tutti i problemi quotidiani nel paese in cui si viaggia.

7. Rimborso delle spese di viaggio

7.1 Rimborso delle spese per la parte non usufruita del viaggio

Se una persona assicurata è costretta ad interrompere il viaggio in anticipo a causa di un evento assicurato, l'EGK-Assistance rimborsa le spese per la parte del viaggio non usufruita in proporzione al prezzo dell'accomodamento prenotato. L'indennità è limitata a CHF 10 000.– a persona o a CHF 20 000.– per famiglia in caso di assicurazione familiare. Non viene effettuato alcun rimborso per i costi del viaggio di ritorno prenotato originariamente. La prestazione decade in caso di diritto alla ripetizione del viaggio in base a un'assicurazione complementare.

7.2 Spese impreviste in caso di rimpatrio, viaggio di ritorno extra, interruzione del viaggio o ritorno ritardato

Se in relazione ad un evento assicurato si devono sostenere delle spese impreviste (taxi, spese telefoniche, ecc.), l'EGK-Assistance si assume i costi aggiuntivi fino ad un importo di CHF 750.– per ogni persona assicurata. Non vengono conteggiate le franchigie e i costi che sono a carico dell'assicurazione malattia.

8. Doveri in caso di danno

8.1 Per poter usufruire delle prestazioni dell'EGK-Assistance, al verificarsi dell'evento o della malattia occorre in ogni caso informare immediatamente la centrale dell'EGK-Assistance:
Telefono +41 44 283 33 93

8.2 I seguenti documenti devono pervenire all'EGK-Assistance all'indirizzo: EGK-Assistance, casella postale, Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen:

- Conferma della prenotazione o fattura originale dell'accomodamento
- Biglietti originali dei mezzi di trasporto (biglietti aerei e ferroviari)
- Ricevute originali delle spese non programmate
- Certificato di morte
- Documenti o certificati ufficiali che comprovino il verificarsi del danno (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto della polizia, ecc.)
- Ricevute originali delle spese aggiuntive assicurate

8.3 L'avente diritto è tenuto a fare tutto il possibile per contribuire alla riduzione del danno e al suo accertamento.

8.4 Se il danno si è verificato a causa di una malattia o di una lesione, la persona assicurata deve provvedere a dispensare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti dell'EGK-Assistance.

8.5 Se la persona assicurata può far valere delle prestazioni fornite dall'EGK-Assistance anche nei confronti di terzi, essa è tenuta a tutelare tali diritti e a cederli all'EGK-Assistance.

9. Quali sono le conseguenze in caso di violazione degli obblighi d'informazione e di comportamento?

Se l'avente diritto viola i propri obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento, l'EGK-Assistance può negare le proprie prestazioni o ridurle.

Condizioni generali d'assicurazione per l'EGK-Assistance ai sensi della legge sul contratto d'assicurazione (CGA/LCA)

10. Quando non si ha diritto alle prestazioni?

- 10.1 Nel caso in cui l'EGK-Assistance non abbia dato prima il proprio consenso all'erogazione delle prestazioni. Questa regolamentazione non vale se la persona assicurata viene meno alla richiesta del consenso da parte dell'EGK-Assistance a causa delle circostanze, senza averne colpa.
- 10.2 Se l'impresa di viaggio non fornisce o fornisce solo in parte le prestazioni stabilite dal contratto, interrompe il viaggio o deve interromperlo in seguito a circostanze concrete e se in base alle disposizioni di legge è tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a farsi carico delle spese per il viaggio di ritorno. Tra le circostanze concrete che possono indurre a disdire o interrompere un viaggio contano tra l'altro le raccomandazioni a non recarsi nel paese in questione del Dipartimento federale degli affari esteri.
- 10.3 I costi per il trattamento ospedaliero o ambulatoriale non sono coperti dall'EGK-Assistance.
- 10.4 Se un evento assicurato si è già verificato al momento della stipula del contratto o della prenotazione della vacanza o se per l'assicurato era prevedibile il suo verificarsi al momento della stipula del contratto o della prenotazione della vacanza.
- 10.5 Se la persona assicurata ha provocato l'evento o la malattia tramite:
- abuso di alcol, droghe o medicinali;
 - suicidio o tentativo di suicidio;
 - partecipazione a scioperi o disordini;
 - partecipazione a gare e allenamenti con motoveicoli o imbarcazioni;
 - partecipazione a imprese rischiose, in cui ci si espone consapevolmente ad un pericolo;
 - negligenza grave, premeditazione o omissione colposa;
 - perpetrazione o tentata perpetrazione di crimini o delitti.
- 10.6 Per intrighi in relazione ad un evento assicurato, ad es. costi di riappropriazione degli oggetti assicurati o ai fini della polizia.
- 10.7 In caso di danni dovuti a eventi bellici o terroristici e a disordini di qualsiasi tipo, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e casi con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.
- 10.8 Se lo scopo del viaggio è un trattamento medico.
- 10.9 In caso di conseguenze di eventi dovuti a disposizioni delle autorità, ad es. sequestro del patrimonio, arresto o divieto d'espatrio.
- 10.10 Se il perito (esperto, medico, ecc.) è direttamente avvantaggiato o è un parente o parente acquisito dell'assicurato.
- 10.11 Costi connessi ai rapimenti.

11. Prescrizione

I diritti cadono in prescrizione due anni dopo il verificarsi del fatto che ha motivato l'obbligo di prestazione.

12. Definizioni

12.1 Infortunio della persona

Per infortunio si intende l'effetto dannoso, non intenzionale, sul corpo umano, di un fattore inconsueto esterno.

12.2 Malattia grave/gravi conseguenze d'infortunio

Malattie o conseguenze di infortuni sono definite gravi, se da esse deriva un'incapacità lavorativa temporalmente limitata o illimitata, o un'impossibilità di viaggiare coercitiva.

12.3 Persone vicine

Le persone vicine sono:

- congiunti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni e fratelli e sorelle);
- il proprio partner ed i suoi genitori e figli.

12.4 Imprese di viaggio

Per imprese di viaggio (operatori turistici, agenti di viaggio, compagnie aeree, autonoleggi, hotel, organizzatori di corsi ecc.) si intendono tutte le imprese che in base a un contratto forniscono delle prestazioni di viaggio con e per la persona assicurata.

12.5 Mezzi di trasporto pubblici

Sono considerati mezzi di trasporto pubblici i mezzi di trasporto che circolano regolarmente in base ad un orario e per l'uso dei quali è necessario l'acquisto di un biglietto di viaggio. I taxi e le auto a noleggio non sono considerati dei mezzi di trasporto pubblici.

12.6 Danni causati dagli elementi naturali

Per danni causati dagli elementi naturali si intendono danni che si verificano in seguito a eventi naturali come inondazioni, allagamenti, tempeste (vento ad almeno 75 km/h), grandine, valanga, slavina, caduta di massi, frana o smottamento. Danni che si verificano in seguito a terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni causati da elementi naturali.

Condizioni generali d'assicurazione per l'EGK-Assistance ai sensi della legge sul contratto d'assicurazione (CGA/LCA)

13. Quali prestazioni vengono fornite in caso di assicurazioni multiple?

- 13.1 Se ad una persona assicurata spettano diritti da altri contratti assicurativi (assicurazioni volontarie o obbligatorie), la copertura si limita alla parte delle prestazioni che supera quella dell'altro contratto assicurativo. Per le franchigie da altre assicurazioni non viene fornita alcuna prestazione. Le spese vengono sostenute complessivamente una sola volta.
- 13.2 Se l'EGK-Assistance ha fornito ugualmente delle prestazioni per lo stesso danno, esse valgono come anticipo e la persona assicurata cede in questa misura all'EGK-Assistance i propri diritti nei confronti di terzi (persona civilmente responsabile, assicurazione volontaria o obbligatoria).

14. Validità in caso di dubbio

Per eventuali differenze linguistiche delle condizioni generali di assicurazione francesi, italiane e tedesche, in caso di dubbio fa fede unicamente la versione in lingua tedesca.

15. Applicazione del diritto

A meno che le presenti condizioni generali di assicurazione non contengano disposizioni divergenti, si applica la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

16. Foro competente

Eventuali azioni contro l'EGK-Assistance possono essere promosse presso il tribunale di Laufen dove ha sede l'EGK, presso quello di Wallisellen dove ha sede l'Allianz Global Assistance o presso il tribunale del domicilio svizzero dell'assicurato o avente diritto.

17. Indirizzo di contatto

Allianz Global Assistance, Hertistrasse 2, Postfach, 8304 Wallisellen.



EGK-Cassa della salute
Brislachstrasse 2, 4242 Laufen
Telefono 061 765 51 11
info@egk.ch, www.egk.ch